

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA/Ministre des Finances et des Comptes publics**

(Causa C-6/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Ritenuta alla fonte — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 1, paragrafo 2 — Articolo 5, paragrafo 1 — Esenzione — Dividendi distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente detenuta direttamente o indirettamente da soggetti residenti di Stati terzi — Presunzione — Frode, evasione e abusi fiscali)*

(2017/C 374/06)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrenti: Eqiom SAS, già Holcim France SAS, Enka SA

Convenuto: Ministre des Finances et des Comptes publics

**Dispositivo**

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, da una parte, e l'articolo 49 TFUE, dall'altra, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la concessione dell'agevolazione fiscale prevista all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva — ossia l'esenzione dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti da una società figlia residente a una società madre non residente, qualora detta società madre sia controllata direttamente o indirettamente da uno o più soggetti residenti di Stati terzi — alla condizione che essa dimostri che la catena di partecipazioni non abbia come fine principale o fra i propri fini principali quello di trarre vantaggio da tale esenzione.

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 21.3.2016.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — H./Land Berlin**

(Causa C-174/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE — Accordo-quadro riveduto sul congedo parentale — Clausola 5, punti 1 e 2 — Ritorno dal congedo parentale — Diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o ad un lavoro equivalente o analogo — Mantenimento dei diritti acquisiti o in via di acquisizione — Pubblico dipendente di un Land promosso quale dipendente in prova ad un posto con funzioni direttive — Normativa di tale Land che prevede ipso iure la fine del periodo di prova senza possibilità di proroga al termine di un periodo di due anni, anche in caso di assenza correlata ad un congedo parentale — Incompatibilità — Conseguenze)*

(2017/C 374/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Berlin

**Parti**

Ricorrente: H.

Resistente: Land Berlin

**Dispositivo**

- 1) *La clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la promozione definitiva ad un posto di direzione nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego alla condizione che il candidato selezionato effettui con successo un periodo di prova preliminare di due anni su tale posto e per effetto della quale, in una situazione in cui il candidato medesimo sia stato, per tutto o parte del periodo di prova, in congedo parentale, ivi trovandosi ancora, il periodo di prova di cui trattasi si concluda ex lege al termine di tale periodo di due anni, senza possibilità di proroga, ove l'interessato sia conseguentemente reintegrato, al momento del rientro dal congedo parentale, nelle funzioni di grado inferiore, sia dal punto di vista statutario che retributivo, occupate anteriormente alla sua ammissione al periodo di prova stesso. Il contrasto con tale clausola non può essere giustificato dall'obiettivo perseguito dal medesimo periodo di prova, consistente nel permettere la verifica dell'idoneità a ricoprire il posto di direzione.*
- 2) *Spetta al giudice del rinvio, se necessario disapplicando la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, verificare, come imposto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro riveduto sul congedo parentale allegato alla direttiva 2010/18, se, in circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, per il Land interessato, in qualità di datore di lavoro, fosse oggettivamente impossibile consentire all'interessata di ritornare allo stesso posto di lavoro al termine del congedo parentale e, in caso affermativo, garantire che a quest'ultima sia attribuito un posto di lavoro equivalente o analogo corrispondente al suo contratto o al suo rapporto di lavoro, senza che tale assegnazione di posto possa essere subordinata alla previa effettuazione di una nuova procedura di selezione. Spetta parimenti al giudice medesimo garantire che, al termine del congedo parentale, l'interessata possa proseguire, per lo stesso posto nel quale sia ritornata o che le sia stato assegnato ex novo, un periodo di prova a condizioni conformi ai requisiti dettati dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro riveduto.*

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 27.6.2016.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover — Germania) — Heike Schottelius/Falk Seifert**

**(Causa C-247/16) <sup>(1)</sup>**

**(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 1999/44/CE — Vendita e garanzie dei beni di consumo — Nozione di «contratto di vendita» — Inapplicabilità di tale direttiva — Incompetenza della Corte)**

(2017/C 374/08)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landgericht Hannover

**Parti**

Ricorrente: Heike Schottelius

Resistente: Falk Seifert